



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59

c.a.p. 12024

www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it

segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it

PEC: comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax. 0175 239003

Prot. n. 0007244

Costigliole Saluzzo, 17/09/2020

OGGETTO: Ordinanza n. 22 - OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE DI RESTI MORTALI DA CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 10.09.1990, n. 282 “Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria” e le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

Visti gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione;

Visto l'art. 107 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

Preso atto che si rende necessario effettuare le operazioni di estumulazione ordinarie relativamente a cellette ossario del cimitero comunale la cui concessione è scaduta e per i quali i concessionari, gli eredi o altri aventi titolo non hanno provveduto al rinnovo della concessione od alla scelta di destinazione dei resti mortali;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);

Visto il vigente regolamento comunale cimiteriale;

Considerato che sia utile regolare le operazioni di estumulazione ordinarie in tutte le loro fasi;

ORDINA

1. che a decorrere dal 15 novembre 2020, si potrà provvedere a dare corso alle operazioni di estumulazioni ordinarie dei resti mortali le cui concessioni risultino scadute, come da elenco A), che forma parte della presente ordinanza. L'allegato è disponibile per la visione presso l'ufficio operazioni cimiteriali del Comune di Costigliole Saluzzo, con sede in Via Vittorio Veneto 59 tel. 0175230121 – e.mail: info@comune.costiglolesaluzzo.cn.it gli uffici comunali. Se ne omette la pubblicazione ai sensi della normativa sul diritto alla privacy. Le operazioni saranno condotte dagli operai comunali necrofori ovvero a cura di incaricati di apposita società/ditta affidataria del servizio che dovranno adottare, nell'esecuzione delle operazioni, tutte le necessarie misure per l'applicazione della presente ordinanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi cimiteriali;

2. che le operazioni di estumulazioni ordinarie siano eseguite fino alla loro conclusione, salvo diverse esigenze del servizio e secondo le tempistiche fissate dal Responsabile del procedimento, anche in assenza dei congiunti nel rispetto delle salme estumulate;

3. la chiusura al pubblico del cimitero a partire dalla giornata di inizio delle operazioni e sino ad ultimazione dei lavori di estumulazioni ordinarie, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni;
4. che da parte degli operai comunali necrofori ovvero a cura di incaricati di apposita società/ditta affidataria del servizio sia redatto apposito verbale, su cui vengano indicati oltre ai dati anagrafici dei resti mortali la loro secondo le indicazioni fornite dai familiari o aventi titolo;

INVITA

I familiari di tutti i defunti di cui all' elenco A – qualora non abbiano già provveduto - a presentarsi presso l'Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali – Palazzo Comunale – Piano Primo – Ufficio Segreteria, Via Vittorio Veneto 59 - dal lunedì al venerdì – ore 9.00 – 12.30, martedì e giovedì 15.00 – 17.00 - per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei defunti, se non ancora effettuato: riferimento telefonico 0175230121 – e.mail: info@comune.costigliolesaluzzo.cn.it;

INFORMA CHE

1. i resti mortali contenuti nelle cellette ossario provenienti dalle estumulazioni, nel rispetto della volontà dei congiunti, potranno:
 - essere collocati nell'ossario comune del cimitero Comunale di Costigliole Saluzzo;
 - essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla legge n. 130/2001; in tale caso saranno a carico dei familiari tutte le spese inerenti e conseguenti la cremazione, compreso il trasporto dei resti mortali e le eventuali pratiche amministrative connesse alla cremazione.
 - essere tumulati all'interno di loculi /tombe/cappelle già in concessione ad altri congiunti, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento Cimiteriale Comunale;
3. Tutte le spese per le operazioni di chiusura o di inserimento dei resti in altre tombe o loculi saranno a carico dei richiedenti secondo le modalità definite con atto della Giunta Comunale;
4. Notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni verrà data mediante avviso affisso nella bacheca dei cimiteri comunali e nonché in prossimità dei loculi interessati. Informazioni dettagliate in merito alle procedure, al giorno preciso in cui verranno eseguite le operazioni ed i costi, verranno comunicate dagli uffici comunali a quanti, aventi titolo, ne avranno fatta richiesta o, comunque, potranno essere reperite presso: Ufficio Comunale dei Servizi Cimiteriali – Palazzo Comunale – Piano Primo – Ufficio Segreteria, Via Vittorio Veneto 59, (dal lunedì al giovedì – ore 9/13) - riferimento telefonico 0175230121 – fax: 0175239003 – e.mail: info@comune.costigliolesaluzzo.cn.it;

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ed affissa all'ingresso del cimitero comunale;
2. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASLCN1;
 - alla Prefettura di Cuneo;
 - al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Costigliole Saluzzo che sovrintenderà alle operazioni di competenza;

RENDE NOTO

- ai sensi degli artt 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990, n. 241, si individua come responsabile del procedimento l'Arch. Giuseppe Moi, Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Costigliole Saluzzo.

- che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Letto, e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Livio Allisiardi

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)